

FAQ

Le risposte di seguito riportate hanno carattere indicativo e non vincolante. Eventuali approfondimenti specifici potranno essere richiesti agli uffici referenti delle singole misure.

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

INFORMAZIONI GENERALI relativamente alla misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali e alla misura 11 agricoltura biologica.

- Da che data partono gli impegni previsti dalla misura?

A decorrere dal termine ultimo per la presentazione della domanda fissato al 16 maggio'16 (in attesa di pubblicazione regolamento comunitario che prorogherà tale data al 15 giugno'16), per un periodo minimo di cinque anni.

- E' obbligatorio presentare la domanda di conferma impegni annualmente?

Si a pena inammissibilità e decadenza totale delle domanda con contestuale recupero delle somme erogate.

- La domanda cartacea entro quando deve essere presentata agli uffici attuatori di competenza territoriale?

Non è prevista nessuna presentazione cartacea delle domande, tranne se queste sono presentate da liberi professionisti. Le domande per essere ammissibili devono essere rilasciate sul portale SIAN, con le modalità previste dall'OP Agea, entro la data di scadenza.

- Posso ridurre la superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento?

Si, nel limite del 50%. La riduzione eccedente il 50% determina la decadenza dal sostegno e saranno applicate le sanzioni del caso e i relativi recuperi dei premi precedentemente erogati a norma dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

- Una nuova azienda può subentrare in parte o totalmente agli impegni assunti sulle superfici precedentemente da un'altra ditta?

Si, se la subentrante soddisfa i requisiti di ammissibilità della misura.

- Il corso di formazione è obbligatorio e entro quando deve essere fatto?

Si, il corso di formazione è obbligatorio per un numero minimo di 40 ore. Il beneficiario o un suo collaboratore devono ottenere l'attestato di qualifica o di frequenza entro il 31 dicembre del quarto anno d'impegno a pena decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate.

- La formazione è obbligatoria anche per il subentrante?

Si.

- La SAU della mia azienda è pari a 10 ettari di cui 4 certificati con il metodo dell'agricoltura biologica. Sulla restante superficie posso richiedere il contributo della misura 10?

Sì, in quanto le aziende miste posso accedere alla misura 10 e alla misura 11 agricoltura biologica purché su particelle distinte.

- A quale indirizzo PEC devo inoltrare eventuali comunicazioni o allegati in merito alle domande di cui alla M10-11?

Al seguente indirizzo:

- sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

M10.1.1. GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

- Devo impegnare tutta la superficie a seminativo?

No, l'impegno può essere intrapreso anche su una parte della superficie aziendale.

- È disponibile un modello del registro delle lavorazioni e delle operazioni colturali effettuate sulle particelle?

Sì, il registro è costituito da un foglio elettronico ed è liberamente scaricabile dal sito della Regione alla pagina dedicata alla Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali, nella colonna di destra, alla voce "Materiale di supporto": Allegato D - Misura 10.1.1 - Gestione conservativa dei seminativi:

<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFG/economia-impres/agricoltura-foreste/psr-programma-svilupp-rurale/FOGLIA214/>

- Nella compilazione del registro posso evitare di trascrivere le operazioni per ogni particella e farlo invece per appezzamenti omogenei?

Sì, è possibile, purché al registro venga allegato un elenco che permetta di individuare chiaramente le particelle presenti negli appezzamenti, ove per appezzamenti si intendono aggregati funzionali di particelle, non necessariamente contigue ma soggette allo stesso tipo di operazioni colturali.

- Posso aderire all'intervento 10.1.1 se asporto la biomassa?

Sì, l'adesione alla misura è indipendente dall'orientamento produttivo perciò è possibile, a patto di rispettare gli impegni essenziali ed accessori previsti dal regolamento. Vanno però distinti due casi:

- se la biomassa asportata viene destinata all'alimentazione degli animali allevati dall'azienda, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3 del regolamento, si può beneficiare di una deroga, rispettando le indicazioni ivi contenute relative al mantenimento in campo dei residui colturali della coltura che succede a quella della quale si è asportato il residuo;
- nel caso in cui, invece, la destinazione della biomassa sia diversa dall'alimentazione degli animali (es. digestori), non si può beneficiare della deroga sopra citata ed è necessario garantire una copertura dei residui colturali presenti in superficie superiore al 30% o al 70% a seconda del tipo di sotto-intervento. Spetta al beneficiario fare le valutazioni del caso in termini di fattibilità tecnica e di opportunità

economica. Si fa presente, a titolo di esempio, che gli stocchi del mais lasciati in piedi offrono al terreno una copertura inferiore al 10%, perciò insufficiente ai fini dell'impegno, e che per garantire una copertura del 30% è necessaria indicativamente una quantità di residui colturali di mais pari a 1,5 t di sostanza secca per ettaro, trinciata e distribuita in modo uniforme sulla superficie.

- Posso realizzare un impianto di subirrigazione sulle superfici impegnate nell'intervento 10.1.1? La realizzazione dell'impianto richiede l'utilizzo di un ripuntatore che incide il terreno senza voltarlo ed interessa una fascia di circa 10 cm di larghezza per la posa di un sistema di tubi interrati a 30 cm di profondità e posti ad una distanza di circa 70- 90 cm.

Sì, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio attuatore. (Non vengono voltati gli strati del terreno, si riduce il consumo idrico dell'azienda e si impedisce l'utilizzo di fatto dell'aratro sulla superficie).

- Posso effettuare dei movimenti di terra sulle superfici impegnate e richieste a premio, ad esempio per pareggiare la superficie?

No, in quanto il movimento di terra è riconducibile ad una inversione degli strati, e quindi si violerebbe un impegno essenziale. Al sensi dell'articolo 18, comma 2 del regolamento, il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente percepite.

- Avendo terreni ricchi in scheletro, posso effettuare un'operazione superficiale di macinazione dei sassi? L'operazione comporta sostanzialmente la macinazione dei primi 5 cm di terreno e la distruzione dei residui colturali.

No, in quanto l'operazione contrasta con gli impegni accessori di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) e 3); la lavorazione infatti supera i 20 cm di larghezza massima sulla fila destinata alla semina, impiega attrezzature dotate di organi lavoranti attivi e non mantiene la copertura prevista da parte dei residui colturali presenti in superficie.

- Dove posso trovare informazioni tecniche sull'agricoltura conservativa?

Informazioni di carattere tecnico sono reperibili sui seguenti siti:

HelpSoil (in particolare all'area Download):

<http://www.lifehelpsoil.eu/>

Conservation Agriculture Group at Cornell University:

<http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/index.html>

FAO:

<http://www.fao.org/ag/ca/>

M10.1.2. GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

- E' obbligatorio assoggettarsi al sistema di qualità SQNPI?

Si a pena inammissibilità. L'assoggettamento deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento relativamente alla M10.1.2 e confermato negli anni successivi.

- Come ci si assoggetta al sistema di qualità SQNPI?

Il beneficiario deve rivolgersi al proprio CAA, il quale provvederà a compilare la richiesta di assoggettamento all'Organismo di Certificazione prescelto, tramite la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.reterurale.it. In fase di adesione il beneficiario dovrà indicare lo scopo di tale richiesta andando a selezionare una delle seguenti voci:

1. Marchio SQNPI
2. Premio PSR
3. Marchio SQNPI e Premio PSR

Per poter beneficiare del premio della M10.1.2 la scelta obbligatoria deve ricadere sul punto 2 o 3.

- E' obbligatorio presentare la domanda di sostegno in merito alla Misura 3 - sottomisura 3.1 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per poter beneficiare della M10.1.2?

No, è una possibilità ulteriore che viene data al beneficiario per abbattere i costi di certificazione del sistema qualità SQNPI.

- Posso chiedere il premio aggiuntivo difesa integrata su tutte le colture tra cui l'actinidia?

No, solamente sui raggruppamenti colturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri frutteti. L'actinidia non rientra nel raggruppamento altri frutteti in quanto ha un premio specifico.

- La mia azienda ha una SAU a vite di 10 ettari. La superficie oggetto d'impegno può essere solo parziale?

No, per l'adesione relativa alla produzione integrata è obbligatorio impegnare tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.

- Le analisi di laboratorio previste all'interno dei disciplinari di produzione integrata vengono pagate all'interno della misura 10?

No, in quanto tali spese possono essere richieste all'interno della Misura 3 - sottomisura 3.1 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

- La taratura delle macchine irroratrici la devo rifare anche se già fatta nel 2015?

Si, in quanto il beneficiario deve ottenere la certificazione di regolazione e taratura entro il secondo anno d'impegno.

- Il premio della produzione integrata può essere concesso alle aziende che sono assoggettate ad una Organizzazione di Produttori e che beneficiano dei contributi OCM?

No, le aziende associate a OP, per le relative colture, non possono accedere al premio. Possono accedere al premio per le restanti colture.

- Ho presentato la domanda di sostegno/pagamento impegnando 10 ettari di SOI a seminativo. Posso nella domanda di pagamento suddividere la SOI come segue: 6 ettari a seminativo, 2 ettari a orticole e 2 ettari a vite.

Si, senza penalità, a condizione che la SOI derivi dalle medesime particelle (comune foglio mappale) della domanda di sostegno/pagamento e che sulle nuove colture vengano seguiti i relativi disciplinari di produzione integrata e certificati all'interno del SQNPI, fermo restando che in azienda non ci siano altre colture arboree della medesima specie non soggette ad impegno SQNPI (art. 18 del Regolamento di misura 10).

- Ho presentato la domanda di sostegno/pagamento impegnando 10 ettari di SOI a vite. Posso nella domanda di pagamento confermare solo una SOI a vite di 6 ettari?

Si, ma con penalità, in quanto non viene rispettato l'art. 19 del regolamento di attuazione della misura, pertanto sui 4 ettari non più impegnati verranno applicate le sanzioni del caso e i relativi recuperi dei premi precedentemente erogati a norma dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. L'impegno proseguirà solamente sulla superficie investita a vigneto.

- Ho presentato la domanda di sostegno/pagamento impegnando 10 ettari di SOI a melo. Posso nella domanda di pagamento confermare solo una SOI a melo di 8 ettari e 2 ettari a seminativo per il restante periodo d'impegno?

Si, ma con penalità, in quanto non viene rispettato l'art. 18 del regolamento di attuazione della misura, pertanto i 2 ettari a seminativo verranno considerati non più impegnati; saranno applicate le sanzioni del caso e i relativi recuperi dei premi precedentemente erogati a norma dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. L'impegno proseguirà solamente sulla superficie investita a meleto.

- Ho presentato la domanda di sostegno/pagamento impegnando 10 ettari di SOI a vite. Posso per motivi di gestione aziendale e opportunità estirpare 3 ettari di vigneto a novembre e reimpiantarli ad aprile?

Si, senza penalità, a condizione che l'operazione di estirpo / reimpianto avvenga seguendo le norme del disciplinare di produzione integrata e certificata all'interno del SQNPI, al fine di mantenere la continuità colturale per tutta la durata dell'impegno. Le operazioni devono essere concluse entro la presentazione della domanda di pagamento della campagna successiva.

- Ai sensi del bando di misura è obbligatorio assoggettare al sistema SQNPI tutta la stessa specie arborea ovvero in presenza di vigneto e meleto se solo il vigneto aderisce alla 10.2 il meleto non deve aderire al sistema SQNPI?

Sì, a norma dell'art. 18 del Regolamento di misura è prevista l'adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie. In questo caso il meleto non è superficie oggetto di impegno e quindi non vincolata all'adesione al SQNPI.

M10.1.3. INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

- Posso impegnare solamente una parte della mia azienda agricola?

Si.

- Devo mantenere stabilmente inerbita la SOI per tutto il periodo d'impegno?

Si, nei limiti e nel rispetto dell'adeguamento degli impegni.

- Il costo dell'inerbimento della SOI mi viene remunerato?

No, il costo dell'inerbimento della SOI è a carico del beneficiario e può essere effettuato tramite operazioni di semina o mediante inerbimento spontaneo.

- L'impegno prevede solamente il divieto dell'utilizzo di diserbanti sulla SOI per il controllo delle infestanti sotto fila?

Oltre al divieto dell'utilizzo dei diserbanti per il controllo delle infestanti sotto fila è vietato anche l'utilizzo di dissecanti e spollonanti chimici.

- E' previsto il pagamento anche per gli appezzamenti coltivati ad olivo?

No, tale coltura non rientra nel premio dell'intervento 10.1.3.

- Per la Mis 10.3 i mappali oggetto di estirpo /impianto nell'anno 2016 post 15/05 ed entro 15/05/17 sono esclusi dalla misura e quindi la domanda va in riduzione?

Sì, la domanda va in riduzione in quanto non sono previste interruzioni al rispetto dell'impegno di misura specifico che prevede di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno gli interfilari dei vigneti.

M10.1.4 DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

- Per ottenere il premio relativo all'intervento 10.1.4.1 No mais che caratteristiche deve avere la SOI?

La SOI nei due anni precedenti (2014-2015) alla domanda di sostegno/pagamento deve essere stata coltivata a mais come coltura principale.

- Per ottenere il premio relativo all'intervento 10.1.4.2 Conversione dei seminativi a prato che caratteristiche deve avere la SOI?

La SOI nei due anni precedenti (2014-2015) alla domanda di sostegno/pagamento deve essere stata coltivata a mais o a cereali autunno vernini o proteoleaginose.

M10.1.5. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

- La percentuale del 15% o del 20% che deve essere mantenuta annualmente non falciata prima del 30 agosto di ogni anno deve essere per particella?

La superficie non sfalciata può essere attribuita a particella o a corpo fondiario.

M10.1.6. GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

- Posso rinunciare alla domanda presentata con il bando condizionato campagna 2015 e ripresentarla nuovamente con il bando 2016?

Sì, la rinuncia comporta la decadenza della domanda relativa alla campagna 2015 e la contestuale perdita del premio. Presentando una nuova domanda l'impegno quinquennale parte dalla campagna 2016.

- Quando e come e viene verificato il rapporto 0,40 - 1,40 UBA/ettaro nel periodo di pascolamento?

Il periodo di pascolamento non deve essere inferiore a 75 giorni nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno.

1. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'impegno relativo all'effettivo periodo di pascolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 35 del DPRReg 084/Pres del 22 aprile 2016, il beneficiario inoltra via PEC una dichiarazione indirizzata all'ufficio attuatore con la quale comunica la data di inizio di detto periodo (cioè la data da cui si realizzano le condizioni previste dall'articolo 35 comma 4).
2. La comunicazione di cui al punto 1 può pervenire anche da indirizzi PEC diversi da quello del beneficiario purché in nome e per conto dello stesso.
3. La comunicazione di cui al punto 1 avviene a seguito della presentazione della domanda di sostegno/pagamento o di pagamento ed entro 5 giorni lavorativi dalla data dichiarata di inizio pascolamento.
4. Dalla data di cui al punto 1 decorrono i 75 giorni di pascolamento continuativi previsti dal regolamento.
5. Relativamente alle campagne 2015 e 2016, in regime transitorio, le comunicazioni di cui al punto 1 dovranno pervenire agli uffici attuatori entro il 15 novembre 2016.

Viene verificato in fase istruttoria:

- il rapporto UBA/ettaro 0,40 - 1,40 alle date del primo ed ultimo giorno di monticazione (date desunte dal registro di monticazione e demonticazione);
- la presenza media compresa tra 0,40 - 1,40 UBA/ettaro riferita al periodo di pascolamento di cui al punto 4.

M10.1.7 CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

- Posso inserire in domanda una macchia-radura realizzata con fondi propri?

No, tutti i tre sotto interventi della M10.1.7 devono essere stati realizzati avvalendosi di finanziamenti non produttivi nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

M10.1.8 RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

- Per l'alimentazione delle razze in via d'estinzione posso usare semi geneticamente modificati?

No, è vietato l'uso di semi geneticamente modificati per l'alimentazione dei capi in via di estinzione.

Misura 11 - Agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

INFORMAZIONI GENERALI relativamente alla misura 11 si rimanda alle informazioni generali di Misura 10

- L'assoggettamento al regime di certificazione biologico è obbligatoria?

Si. Il Beneficiario prima di presentare la domanda di sostegno/pagamento deve assoggettarsi al regime biologico attraverso le procedure informatiche messe a disposizione sul portale SIAN. Solo successivamente può presentare la domanda a valere sul PSR.

- Posso presentare la domanda di sostegno in merito alla Misura 3 - sottomisura 3.1 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per l'abbattimento dei costi di certificazione?

No, in quanto i costi di certificazione sono già stati considerati all'interno dei singoli premi della misura. Il beneficiario della M11 può comunque presentare la domanda sulla M3.1 se per la prima volta certifica dei prodotti trasformati.

- Posso beneficiare dell'intervento relativo alla M10.1.8 Razze in via di estinzione anche se gli animali sono allevati secondo il regime biologico?

Si, gli animali certificati biologicamente e che rientrano tra le razze di cui all'intervento 10.1.8 sono cumulabili fra loro.

- Posso variare la coltura annualmente?

Si, il beneficiario annualmente può variare la coltura rispetto all'anno precedente nel rispetto della normativa del biologico.

- Alla data di presentazione della domanda una parte della SOI è a seminativo, nel corso del periodo d'impegno posso impiantare una coltura arborea? Mi verrà riconosciuta la differenza del premio?

Si, qualora il beneficiario rispetti i requisiti di ammissibilità della misura e prosegua l'impegno della conduzione con il metodo biologico.

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- Per i prati stabili, sarà aperta soltanto la misura 12.1.1?

Sì, per l'annualità 2017 unicamente per le superfici ricadenti all'interno della Rete Natura 2000.

- Esiste un elenco delle particelle ammissibili all'aiuto di cui alla misura 12.1.1?

L'elenco delle superfici ammissibili a sostegno particelle è disponibile sul sito regionale:

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/0057.html

Dalla pagina indicata è possibile scaricare il file excel con l'elenco delle particelle.

Tramite la pagina è inoltre possibile accedere a una funzione specifica dell'applicativo *Eagle.fvg* tramite il quale è possibile visualizzare le superfici ammissibili a sostegno e le particelle catastali sulla cartografia regionale.

- A quale indirizzo PEC devo inoltrare eventuali comunicazioni o allegati in merito alle domande di cui alla M12?

Al seguente indirizzo:

- sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Misura 13 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- Quale è la definizione di azienda transumante?

Le aziende transumanti sono le aziende che non praticano esclusivamente la transumanza per tutto l'anno di impegno.

- Nella superficie ammissibile a premio sono compresi i boschi?

No, non sono ammissibili al premio.

- Da quando parte l'impegno di cinque anni relativo al mantenimento dell'attività agricola?

L'impegno decorre dalla data del primo pagamento dell'aiuto.

- Quale ente attuatore deve essere indicato in domanda?

In via transitoria, in fase di compilazione delle domande è possibile indicare come ente attuatore la comunità montana di appartenenza dell'azienda richiedente.

- Come sarà verificato il mantenimento delle UBA in zona svantaggiata?

La verifica del mantenimento delle UBA in zona svantaggiata sarà effettuata attraverso la verifica dell'indirizzo del codice ASL del detentore delle UBA che presenta la domanda di aiuto.

- A quale indirizzo PEC devo inoltrare eventuali comunicazioni o allegati in merito alle domande di cui alla M13?

Al seguente indirizzo:

- sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

M14 – Benessere degli animali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- Per la determinazione dei mq/capo per i suini da ingrasso, che superficie devo considerare dato gli animali permangono in allevamento 6 mesi con un peso medio finale di Kg. 175? La tabella di riferimento porta mq.1.30 per superficie coperta e 1.30 per superficie scoperta però si riferisce per animali fino ai 110 Kg.

Le superfici da considerare sono le medesime di quelle previste per i suini di 110 Kg cioè 1.30 mq di superficie coperta e 1.3 mq di superficie scoperta.

- A quale indirizzo PEC devo inoltrare eventuali comunicazioni o allegati in merito alle domande di cui alla M14?

Al seguente indirizzo:

- sviluppoagricolo@certregione.fvg.it